



Comune di
GROTTAFERRATA – (RM)



***Pareggio di
Bilancio***

2017

1 IL PAREGGIO DI BILANCIO NELLA COSTITUZIONE

La legge 164/2016: “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”, riscrive le norme dettate dalla legge 243/2012 per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, principio sancito a livello costituzionale dal sesto comma dell’art. 81 della Costituzione. Tale comma prevede che “il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale”. E’ da questa previsione normativa che discende il contenuto della legge 243/2012, approvata dal Parlamento con una maggioranza rinforzata che attribuisce il carattere costituzionale a tale legge. Ed è stata un’analogia legge costituzionale che ne ha modificato i contenuti: la legge 164/2016, in premessa citata.

Ai quattro saldi originariamente previsti, posti a garanzia dell’equilibrio delle regioni e dei bilanci degli enti locali, consistenti in una differenza non negativa, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e in un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti – è stato previsto un unico saldo non negativo (sia in fase di previsione che di rendiconto), esclusivamente in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L’art. 9 della legge 243/2012 nel testo previgente la novella apportata dalla legge 164/2016, considerava i bilanci in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, si verificava:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (essendo la quota in conto interessi compresa tra le spese correnti).

Con la riscrittura di tale articolo, avvenuta con la legge 164/2016, vengono soppressi gli equilibri tra le entrate correnti e le spese correnti, sia di competenza che di cassa, in quanto di fatto già oggetto di conseguimento per gli enti territoriali secondo le disposizioni dell’art. 162 del D.Lgs. 267/2000, il Testo Unico degli Enti Locali e dall’art. 40 del D.Lgs. 118/2011 per le Regioni.

L’unico equilibrio che deve essere perseguito, pertanto, dagli enti territoriali è quello tra le entrate e le spese finali, considerate nel solo aspetto della competenza e non della cassa, in quanto il principio di competenza finanziaria potenziata, introdotto con il nuovo ordinamento contabile, *per il quale tutte le obbligazioni giuridiche, attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza*, avvicina il criterio della competenza a quello della cassa.

Di fatto la legge 164/2016, nel riscrivere le norme in materia di equilibrio di bilanci di regioni ed enti locali ha ripreso l’equilibrio del pareggio di bilancio scritto nella legge di stabilità per il 2016, la legge 208/2015: la novella è considerata di estrema importanza in quanto il concorso degli enti territoriali al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene stabilito nel conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate e le spese finali. Ciò sta a significare che, ai fini del rispetto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica, i bilanci degli enti territoriali sono in equilibrio quando è garantito l’equilibrio tra le entrate finali e le spese finali che deve assicurare un saldo non negativo. Si tratta del saldo di competenza che ha sostituito, nei vincoli di finanza pubblica, quello di competenza mista dettato dal patto di stabilità.

2 IL RUOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL PAREGGIO DI BILANCIO COSTITUZIONALE

Nella prima scrittura del pareggio di bilancio a livello costituzionale, il fondo pluriennale vincolato non era citato tra le poste che componevano il saldo di competenza tra le entrate e le spese finali.

E' stata la legge di stabilità per il 2016 che ne ha previsto l'inclusione come aggregato rilevante, con l'esclusione della quota finanziata da debito.

E' bene rammentare la definizione di fondo pluriennale vincolato, saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di spese già impegnate ma esigibili negli esercizi successivi: nella classificazione dettata dal nuovo piano dei conti integrato, non è incluso tra le entrate finali mentre in parte spesa è "un di cui" delle previsioni di competenza.

Nella modifica costituzionale del pareggio di bilancio avvenuta con la legge 164/2016, il fondo pluriennale vincolato entra a pieno titolo nel saldo finanza pubblica, sebbene per il triennio 2017-2019 sia stata introdotta una norma transitoria per la quale la rilevanza del fondo pluriennale vincolato nel pareggio di bilancio è rimessa alla legge di bilancio che, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, può disporre l'introduzione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo.

Dal 2020 l'introduzione di tale saldo tra le entrate e le spese finali diventa strutturale, tuttavia con la condizione che il fondo pluriennale vincolato sia finanziato solo dalle entrate finali: ciò comporta che il fondo pluriennale vincolato finanziato da debito e da avanzo non rileva ai fini del conseguimento del principio del pareggio di bilancio inteso come vincolo di finanza pubblica. Si tratta sicuramente di un'apertura notevole rispetto a quanto disposto inizialmente con la legge di stabilità per il 2016, sebbene l'aver escluso dalle quote rilevanti del fondo pluriennale vincolato anche quelle finanziate da avanzo, oltre che da debito, potrebbe ridurre la portata espansiva delle nuove politiche tese al rilancio degli investimenti.

3 IL PAREGGIO DI BILANCIO NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019

La legge di bilancio per il 2017, la legge 232/2016, riprendendo i principi scritti nella legge costituzionale 243/2012, così come modificata dalla legge 164/2016, pur cessando l'efficacia delle vecchie disposizioni dettate dalla legge di stabilità per il 2016, riconferma l'obbligo del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, quale obiettivo di finanza pubblica che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni devono realizzare nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 dell'articolo unico della legge di bilancio, disposizioni che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Le entrate finali sono quelle relative ai primi cinque titoli:

1. entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
2. entrate da trasferimenti correnti;
3. entrate extratributarie;
4. entrate in conto capitale;
5. entrate da riduzione di attività finanziarie.

con esclusione, quindi, delle entrate da indebitamento.

Vengono dette spese finali quelle ascrivibili ai primi tre titoli:

1. spese correnti;
2. spese in conto capitale;

3. spese per incremento attività finanziarie.

Si è già avuto modo di evidenziare come la nuova regola contabile, che segna il superamento del patto di stabilità interno, implica, per i comuni, maggiori spazi finanziari: infatti, con un bilancio che deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le uscite e contestualmente rispettare gli equilibri parziali di parte corrente e parte capitale, il nuovo saldo finale di competenza finanziaria potenziata è strutturalmente maggiore di zero.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Sulla linea tracciata dalla legge costituzionale, viene riconfermato il ruolo del fondo pluriennale vincolato quale aggregato rilevante nel saldo di finanza pubblica ma solo dal 2020 ed esclusivamente per la parte di fondo finanziata dalle entrate finali. Ciò significa che, come già pretermesso nell'illustrazione delle modifiche apportate al pareggio di bilancio dalla legge 164/2016, che non è aggregato rilevante il fondo pluriennale vincolato finanziato non solo da debito, ma anche da avanzo.

Con riguardo al triennio 2017-2019, la legge di bilancio ne decreta la rilevanza per gli anni 2017-2019 con la sola esclusione del fondo pluriennale vincolato finanziato da debito.

3.1 Le economie su impegni coperti da fondo pluriennale vincolato

A differenza di quanto registrato nel 2016, le economie che si verificheranno nel corso del 2017 su impegni la cui copertura è data dal fondo pluriennale vincolato andranno a ridurre non solo gli impegni contabilizzati nella spesa corrente, nella spesa in conto capitale e nella spesa per incremento attività finanziarie, ma anche il fondo pluriennale vincolato in entrata.

E' noto che, per espressa previsione del principio contabile applicato, paragrafo 5.4 "Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione".

Ebbene, alla dichiarazione di indisponibilità, che equivale al non utilizzo delle somme liberate nel fondo pluriennale vincolato a seguito dell'economia registrata sugli impegni, deve seguire anche la riduzione in entrata dello stesso fondo pluriennale vincolato.

Pertanto, a partire dall'esercizio finanziario 2017, le economie su impegni finanziati da fondo non recheranno un vantaggio all'ente nel pareggio di bilancio ma saranno neutre in quanto si riduce di pari importo non solo la spesa, con la riduzione degli impegni interessati dalle economie, ma anche l'entrata con la riduzione del fondo pluriennale vincolato.

Non rilevando la quota di fondo finanziato da debito, ne consegue che non sarà ridotto il fondo pluriennale vincolato se si registra una economia su un impegno finanziato con fondo pluriennale vincolato derivante da indebitamento.

3.2 Il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi rischi

Il fondo crediti di dubbia esigibilità e tutti gli altri fondi rischi e fondi passività potenziali, compreso il fondo per il contenzioso, non rilevano ai fini del conseguimento del saldo finale di competenza: chiaro segno del legislatore di voler incentivare gli enti a far emergere il reale accantonamento da effettuare

per i crediti di difficile esigibilità che l'ente accerterà nel corso dell'esercizio, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria che esige l'accantonamento commisurato alla media delle riscossioni registrate negli ultimi cinque esercizi rispetto agli accertamenti realizzati.

Solo qualora gli accantonamenti creati in sede di bilancio di previsione siano finanziati con avanzo, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio sono sommati agli altri impegni di spesa.

3.3 Le entrate e le spese escluse dal saldo finale di competenza

Anche per il triennio 2017-2019 sono espressamente escluse dal saldo finale di competenza le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

L'esclusione delle spese per interventi di edilizia scolastica opera nel limite massimo di 300 milioni; tenendo conto della limitatezza degli spazi finanziari messi a disposizione, questi verranno assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

- a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016;
- b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;
- c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.

La legge di bilancio ha altresì previsto la concessione di spazi finanziari per un importo massimo di 400 milioni da destinare agli investimenti. Anche in questo caso vi è un ordine di priorità con il quale sono attribuiti i predetti spazi finanziari:

1. investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
 - a) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;
 - b) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
2. interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi;
3. investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
4. investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa,

Ferme restando le priorità di cui ai precedenti punti, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che dimostrino avanzi effettivi e che quindi presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto

all'avanzo di amministrazione.

Sul fronte delle entrate si segnala la previsione del comma 433 della legge di bilancio 2017 che istituisce un fondo denominato "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare" che il successivo comma 437 non considera come entrate rilevanti per il pareggio di bilancio, in quanto ciascun ente beneficiario del fondo consegue un valore positivo del saldo in misura pari al fondo stesso.

La ripartizione del predetto fondo avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e riguarderà la conferma, anche per il 2017, del contributo attribuito ai comuni per compensare la mancanza di gettito subita nel 2012 e nel 2013 con l'introduzione della TASI, visto il tetto imposto alle aliquote massime del nuovo tributo.

3.4 Il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo

A differenza delle regioni, gli enti locali sono chiamati a dimostrare il rispetto del pareggio di bilancio quale vincolo di finanza pubblica sin dalla fase della programmazione finanziaria: il bilancio di previsione deve essere deliberato dimostrando che gli stanziamenti di entrata e di spesa sono tali da permettere il conseguimento di un saldo finale di competenza maggiore o uguale a zero.

A tal fine è approvato un prospetto i cui aggiornamenti sono curati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento.

Il prospetto deve essere inoltre allegato alle successive variazioni di bilancio che comportano anche una diversa quantificazione del saldo finale di competenza rispetto alle iniziali previsioni:

- variazioni di consiglio;
- alle variazioni relative al riaccertamento ordinario;
- alle variazioni tra il fpv e il correlato capitolo di spesa adottate ai sensi dell'art.175, c.5 quater, lett. b), del TUEL, se il Fondo pluriennale vincolato è finanziato da debito;
- alle variazioni relative agli stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa (variazioni adottate ai sensi dell'art. 175, c.5 quater, lett.e-bis, del TUEL).

3.5 Il monitoraggio dei risultati raggiunti

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al rispetto del nuovo pareggio di bilancio e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti dovranno trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo finale di competenza finanziaria, con tempi e modalità da definire in un apposito decreto.

Inoltre, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema informatico web appositamente previsto nel sito di riferimento «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-

finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti da successivi decreti. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo finale di competenza finanziaria, l'ente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza non potrà procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, l'ente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- non potrà procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese.

I dati riportati nella certificazione relativa al conseguimento dell'obiettivo di saldo, devono corrispondere ai dati di rendiconto. Qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Decorso inutilmente il termine del 30 giugno, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.

3.6 Il sistema sanzionatorio e premiale

Il sistema sanzionatorio dettato dalla legge di bilancio 2017 prosegue la linea di indirizzo dettata dalla legge costituzionale sul pareggio di bilancio, la legge 243/2012 come modificata dall'omologa legge 164/2016: non solo le sanzioni da applicare agli enti territoriali in caso di mancato conseguimento del pareggio di bilancio devono essere definite con legge dello Stato, ma la stessa legge deve prevedere anche un sistema premiale e nel disciplinare premi e sanzioni la legge dello Stato deve attenersi ai seguenti principi:

- a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
- b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

- c) destinazioni dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

A tal fine accanto alla conferma del sistema sanzionatorio delineato dalla legge di stabilità 2016, seppur con qualche aspetto di mitigazione dell'azione sanzionatoria stessa, volto a rendere effettivo il principio della proporzionalità fra sanzioni e violazioni, è stato previsto **un sistema premiale** per il quale:

- alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo finale di competenza e che, nel contempo, conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, per essere destinate alla realizzazione di investimenti;
- per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo finale di competenza lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
- per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale del turn over, stabilita al primo periodo del comma 228 dell'art. 1 della legge 208/2015, legge di stabilità 2016, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al d. lgs. 267/2000.

Il sistema sanzionatorio previsto in caso di mancato conseguimento del saldo è il seguente:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale** in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In conformità al dettato della legge costituzionale 243/2012, per il quale le misure di correzione adottate dall'ente devono essere tali da assicurare il recupero del valore negativo del saldo entro il triennio successivo, in quote costanti, la legge di bilancio prevede la riduzione delle spettanze del fondo di riequilibrio, o del fondo di solidarietà, nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato automaticamente a valere sulle entrate spettanti all'ente a qualsiasi titolo;
- b) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente **non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento**. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
- c) nell'anno successivo a quello di inadempienza, l'ente **non può ricorrere all'indebitamento** per

gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di competenza finale. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

- d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, l'ente **non può procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- e) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a **versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza** spettanti nell'esercizio della violazione.

Tenendo presente la proporzionalità tra sanzioni e violazioni, principio sancito dalla legge costituzionale 164/2016, la legge di bilancio ha previsto che, qualora il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- la sanzione relativa alla riduzione della spesa corrente, è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente;
- la sanzione del divieto assoluto di assunzione di personale a qualsiasi titolo è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- la sanzione relativa alla riduzione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione è ridotta dal 30% al 10%.

Resta ferma l'applicazione delle altre sanzioni.

3.7 La regionalizzazione dei vincoli di finanza pubblica

La legge costituzionale 164/2016 modificativa della legge 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, prevede l'acquisizione di un'intesa regionale per le operazioni di indebitamento e per l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti da impiegare in operazioni di investimento, al fine di garantire il conseguimento di un saldo finale di competenza non negativo del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

A tal fine il 1 dicembre 2016 è stato approvato, con parere positivo dell'ANCI, delle Regioni e dell'UPI, il relativo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che regola per il 2017-2019 la redistribuzione di spazi finanziari a livello regionale e nazionale.

Gli enti locali e le Regioni che ritengano di non poter utilizzare gli spazi disponibili potranno cederli ad enti che, al contrario, dispongano di maggiori risorse e di minori spazi. L'avvio del processo a cura delle

Regioni deve avvenire, per il 2017 entro il 15 febbraio 2017, prevedendo la ricerca dell'intesa con gli enti locali dei rispettivi territori. Entro il successivo 30 aprile gli enti locali devono comunicare la cessione o l'acquisizione di spazi finanziari in modo tale da permettere alle Regioni di formalizzare la redistribuzione degli spazi entro il 31 maggio.

E' previsto un potere sostitutivo da parte dello Stato in caso di inerzia delle Regioni: sarà lo Stato che procederà alla redistribuzione degli spazi entro il 15 giugno 2017.

Gli enti che vedono le loro richieste di spazi finanziari disattese dalla redistribuzione operata a livello regionale, possono sempre richiedere spazi in ambito nazionale entro il 15 luglio 2017.

Pareggio di bilancio

	Descrizione	2017	2018	2019
+	A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	221.061,54	187.000,00	182.000,00
+	A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	395.167,60	700.000,00	3.862.841,00
+	A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
+	A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	616.229,14	887.000,00	4.044.841,00
+	B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.920.715,98	14.731.000,00	14.681.000,00
+	C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	617.937,53	450.581,33	450.581,33
+	D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.243.500,00	3.357.500,00	3.408.500,00
+	E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	2.433.601,76	5.223.513,37	1.392.163,04
+	F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.400.000,00	0,00	0,00
+	G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	1.900.000,00	1.000.000,00	0,00
+	H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	16.924.255,30	16.414.679,92	16.388.809,57
+	H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	187.000,00	182.000,00	182.000,00
-	H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	1.292.904,88	1.421.126,70	1.591.279,70
-	H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
-	H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
-	H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	15.768.350,42	15.125.553,22	14.929.529,87
+	I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	2.945.490,29	2.775.672,37	6.020.004,04
+	I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	700.000,00	3.862.841,00	0,00
-	I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	151.731,00	150.000,00	150.000,00
-	I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
-	I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	3.493.759,29	6.488.513,37	5.870.004,04
+	L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	2.400.000,00	0,00	0,00
+	L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
-	L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	2.400.000,00	0,00	0,00
-	M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	0,00	0,00	0,00
	N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)	4.469.874,70	4.035.528,11	3.177.551,46

Indice

1	IL PAREGGIO DI BILANCIO NELLA COSTITUZIONE	2
2	IL RUOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL PAREGGIO DI BILANCIO COSTITUZIONALE	3
3	IL PAREGGIO DI BILANCIO NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019	3
3.1	Le economie su impegni coperti da fondo pluriennale vincolato	4
3.2	Il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi rischi	4
3.3	Le entrate e le spese escluse dal saldo finale di competenza	5
3.4	Il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo	6
3.5	Il monitoraggio dei risultati raggiunti	6
3.6	Il sistema sanzionatorio e premiale	7
3.7	La regionalizzazione dei vincoli di finanza pubblica	9

Allegato Calcolo del Fondo Pluriennale Vincolato da debito

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Entrata

Entrata da indebitamento Cap. Des.	Spesa Correlata Cap. Des.	Fondo Pluriennale Vincolato al 1/1/2016	Accertamenti 2016	Impegni 2016	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2016
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	346.720,93	0,00	0	346.720,93
	TOTALE	346.720,93	0,00	0,00	346.720,93

Spesa

Entrata da indebitamento Cap. Des.	Spesa Correlata Cap. Des.	Fondo Pluriennale Vincolato al 1/1/2017	Accertamenti 2017	Impegni 2017	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2017
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	346.720,93	0,00	346.720,93	0,00
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMPLIAMENTO CIMITERO	0,00	1.900.000,00	170.000,00	1.730.000,00
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADALE	0,00	500.000,00	500.000,00	0
	TOTALE	346.720,93	2.400.000,00	670.000,00	1.730.000,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Entrata

Entrata da indebitamento Cap. Des.	Spesa Correlata Cap. Des.	Fondo Pluriennale Vincolato al 1/1/2017	Accertamenti 2017	Impegni 2017	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2017
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMPLIAMENTO CIMITERO	1.730.000,00	0	0	1.730.000,00
	TOTALE	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00

Spesa

Entrata da indebitamento Cap. Des.	Spesa Correlata Cap. Des.	Fondo Pluriennale Vincolato al 1/1/2018	Accertamenti 2018	Impegni 2018	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2018
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMPLIAMENTO CIMITERO	1.730.000,00	0	865.000,00	865.000,00
	TOTALE	1.730.000,00	0,00	865.000,00	865.000,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Entrata

Entrata da indebitamento Cap. Des.	Spesa Correlata Cap. Des.	Fondo Pluriennale Vincolato al 1/1/2018	Accertamenti 2018	Impegni 2018	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2018
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMPLIAMENTO CIMITERO	865.000,00	0	0	865.000,00
	TOTALE	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00

Spesa

Entrata da indebitamento Cap. Des.	Spesa Correlata Cap. Des.	Fondo Pluriennale Vincolato al 1/1/2019	Accertamenti 2019	Impegni 2019	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2019
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AMPLIAMENTO CIMITERO	865.000,00	0	865.000,00	0,00
	TOTALE	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00

